



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

PROT. n. 0007837

ORDINANZA **50**

del 16 giugno 2020

DISPOSIZIONI INERENTI LA RIAPERTURA DEL MERCATO MENSILE A FAR DATA DAL GIORNO 19 GIUGNO 2020 IN VIA SANT'ANTUONO E ZONE LIMITROFE FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. a) del DCPM 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e successivi, recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 26.04.2020 recante "Misure di contenimento sull'intero territorio nazionale del contagio Covid-19".

VISTO il successivo D.P.C.M. 17 maggio 2020, attuativo del D.L. n. 33/2020 che prevede, tra i vari allegati, le Misure Generali di Sicurezza per lo svolgimento del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

PRESO ATTO, altresì, che con Ordinanza n.22 del 17/05/2020, della Regione Basilicata ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni" sono state tra l'altro recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive tra cui il "Commercio al dettaglio su aree Pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)";

RICHIAMATA la precedente Ordinanza sindacale n.42 del 27 maggio 2020 ad oggetto: "Parziale ripresa dell'attività di commercio ambulante";

RILEVATO CHE in base alla richiamata normativa, lo svolgimento dei mercati nell'ambito del territorio comunale deve avvenire in generale nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e divieto

di assembramento, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi, prevedendo l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;

DATO ATTO che i cittadini hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus, adottando responsabili comportamenti, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione personale e che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e i dati sanitari raccolti consentono nel nostro Comune una graduale riapertura dei mercati;

VALUTATA l'esigenza di riavviare l'attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze espresse dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio;

VISTO il vigente Regolamento comunale disciplinante l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 26.09.2003 e s.m.i. nel quale è stato previsto, tra l'altro, che il mercato mensile si tenga il giorno 19 di ogni mese nell'area compresa tra via Napoli, via Reggio Calabria, via N.Rizzi, via G. Rizzi, piazza Cavour;

RILEVATO che:

- l'area mercatale innanzi indicata, per la stretta ampiezza delle vie, non risulta pienamente rispondente alle attuali prescrizioni di cui alla richiamata Ordinanza Regionale n. 22/2020;
- necessita trasferire provvisoriamente e momentaneamente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da covid-19, l'area del mercato mensile in zona il più possibile rispondente alle misure di contenimento per evitare rischi di contagio da Covid 19;
- all'interno del territorio comunale vi sono aree che logisticamente consentono spazi idonei più ampi per la delocalizzazione del mercato mensile;

CONSIDERATO che in via Sant'Antuono e zone limitrofe si svolge, una volta l'anno, la Fiera e che, pertanto, la zona risulta già vocata ad area mercatale in quanto per l'ampiezza e lunghezza delle vie e spazi interessati consente maggior afflusso di gente pur con il necessario distanziamento;

RITENUTO, pertanto, dover individuare in via Sant'Antuono e zone limitrofe l'area maggiormente rispondente alle attuali misure di contenimento da Covid 19 per l'espletamento del mercato mensile del 19 di ogni mese;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art.117 del D.Lgs.n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO che l'art 3 comma 2 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132), prevede che " *I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.* ";

ACCERTATO che la presente ordinanza non è in contrasto con le limitazioni governative né eccede i limiti delle stesse;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Entrate- Commercio ;
- il parere favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica;

RISCONTRATO che non viene richiesto il parere di regolarità contabile non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- La vigente Legge 24-02-1992, n° 225;
- Il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n° 267 e segnatamente gli articoli 50 e 54;
- Il D. Lgs. del 31.03.1998 n. 114;
- Il D. Lgs. del 26.03.2010 n. 59;
- La L. R. del 20.07.1999 n. 19;
- La L.R. n. 23 del 30.11.2008
- il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa

- 1) **LA RIPRESA DEL MERCATO MENSILE**, nel giorno 19 di ogni mese, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, da tenersi provvisoriamente e momentaneamente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle aree di seguito individuate:
 - a) A partire da via Alpi, incrocio con via Gran Sasso, lato sinistro (villa comunale) verso via Sant'Antuono, fino all'incrocio contale via (posteggi nn. 1-2-3-4-5);
 - b) Via Sant'Antuono, lato destro da via Alpi a via Trentino, la cui intersezione rimane libera per permettere l'eventuale accesso allo stadio di ambulanza per elisoccorso, lasciando libere, altresì, le intersezioni con via Virgilio e via Carducci per accedere e uscire dal rione di via Gran Sasso (posteggi nn. 7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-25-27-28-31-36-39-40-43-44-45-49-51-53-54-55);
 - c) Piazzale stadio Puccio Dellorusso, lato stadio da via Abetone fino alla porta dello stadio che deve rimanere libera (posteggi nn. 58-61-62);
 - d) Piazzale Puccio Dellorusso, lato spartitraffici con via Sant'Antuono (fronte piazzale) dall'inizio del primo alla fine del secondo (posteggi nn. 64-66-71-72);
 - e) Via Sant'Antuono lato sinistro da via Trentino, la cui intersezione deve rimanere libera per le motivazioni sopra indicate, ad incrocio con strada provinciale Fratta (posteggi nn. 73-74-76-77-79-80-81-83-85-86-90-91-97);
- 2) Di riservare temporaneamente le operazioni di vendita esclusivamente ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche assegnatari di posteggio al suddetto mercato, con l'esclusione di qualsiasi modalità di accesso alla spunta;
- 3) Di prevedere che, in assenza di un titolare di posteggio, i posteggi limitrofi potranno essere opportunamente ricollocati al fine di prevedere un ulteriore distanziamento dagli altri stalli, nell'ambito dell'area mercatale;
- 4) Di revocare il punto 3) dell'Ordinanza sindacale n. 42/2020 ad oggetto: "Parziale ripresa dell'attività di commercio ambulante" che recita "*la ripresa del mercato mensile, nei soli giorni non coincidenti con il sabato, da tenersi in Via Martiri di Belfiore e, ove necessario, in Piazza Martiri di Belfiore, per il solo settore alimentare e per gli operatori titolari di posteggio escludendo coloro che aspirano alla spunta*";
- 5) **IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**
 - a) gli accessi principali dell'area del mercato siano delimitati con transenne e tra i singoli posteggi sia garantito idoneo distanziamento mediante apposizione sul suolo di contrassegni da parte dell'Ufficio Tecnico di concerto con la Polizia Locale;

- b) presso i punti di accesso potranno essere collocati presidi di controllo per il contingentamento delle entrate;
- c) all'interno dell'area è obbligatorio il mantenimento della distanza di un metro fra le persone. Le persone conviventi (ed in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare ad una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti;
- d) è obbligatorio l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- e) il posizionamento all'accesso dei mercati, di cartelli almeno in lingua italiana ed inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- f) al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate corsie mercatali a senso unico;

ORDINA

altresì, che i titolari di posteggio:

- g) provvedano alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature, prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- h) rispettino l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- i) provvedano alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- j) provvedano a che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro innanzi al proprio banco;
- k) assicurino il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- l) in caso di vendita di abbigliamento, provvedano alla messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce;
- m) in caso di vendita di beni usati, provvedano all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- n) raccomandino ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto degli addetti alla vendita per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;
- o) provvedano a delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale, ponendo a terra idonea segnaletica finalizzata a tenere a distanza i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
- p) il divieto per i titolari di posteggio e lavoratori di iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C

INFORMA E AVVERTE CHE

In caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico, per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l'Organo di Polizia intervenuto disporrà l'immediata chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa; l'attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza.

DISPONE

La contestuale revoca di ogni precedenza ordinanza disciplinante il mercato in contrasto con il presente provvedimento;

Che la presente ordinanza:

- abbia decorrenza immediata e fino a nuove e diverse disposizioni o revoca,
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 30 trenta giorni e sul sito Istituzionale del Comune;

Che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. a:

- Prefettura di Matera;
- Questura di Matera;
- Comando Stazione Carabinieri di Montalbano J.co.
- Comando Polizia Locale di Montalbano Jonico;
- SUAP del Comune di Montalbano Jonico anche al fine di darne tempestiva informativa ai titolari di posteggi;
- Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico anche per le comunicazioni;
- D.L. TARSIA Nicolino A. - Via Pellizzi,2 - 75023 Montalbano Jonico pec: nicolinoa.tarsia@ingpec.eu e all'Impresa Rlc s.r.l. - Zona ind.le PIP-contrada Alezza s.n.c. 74012 Crispiano (Ta) pec: Rlcsrl@pec.rlcsrl.eu , affidataria dell'appalto per la Scuola Materna di Via Sinni;
- Ferrovie Appulo Lucale – Rione Rifusa snc Matera, pec: sgprotocollo@fal.postecert.it
- Autolinee Grassani & Garofalo srl, via Nazionale 81 Policoro pec: grassanigarofalosrl@pec.it

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

AVVERTE

Che la mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L. 25/03/2020 n.19, nonché, in caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto, della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE



IL SINDACO
Avv. Piero MORISCA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni

Montalbano Jonico 15/06/2020

Il Responsabile dell'Area Entrate- Commercio
Dott. Antonio Tripaldi

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Ten. Nicola A. REHO

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA
Ing. Pasquale MORISCA